

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6874 del 09/12/2024
Oggetto	Rinnovo con cambio titolarità concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso strada di avvicinamento all'area di cantiere per interventi di rinforzo e risanamento del ponte autostrada A13 BO-PD sul Fiume Po, nel Comune di Ferrara (FE) Proc. Cod. FE21T0025 Richiedente: Amplia Infrastructures S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7157 del 09/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo con cambio titolarità concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso strada di avvicinamento all'area di cantiere per interventi di rinforzo e risanamento del ponte autostrada A13 BO-PD sul Fiume Po, nel Comune di Ferrara (FE)

Proc. Cod. FE21T0025

Richiedente: Amplia Infrastructures S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) predisposto dall'Autorità di Bacino del

Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 4445 del 07/09/2021 con la quale la Responsabile del Servizio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha rilasciato fino al 31/12/2021 alla Società Divisione Cantieri Stradali s.r.l., c.f. e P.Iva 09764961000 con sede legale nel Comune di Roma, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po, sita in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al Foglio 31 parte del mappale 13 (mappale demaniale), per uso strada privata per una lunghezza di 280 m;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 18/09/2024 registrata al PG/2024/167544 del 18/09/2024 con cui il sig. Donato Vaccaro, c.f. VCCDNT68S25E409N, nella qualità di rappresentante legale della Società Amplia Infrastructures S.p.A., c.f. 00481670586 - P.Iva 00904791001, con sede legale nel Comune di Roma, ha presentato domanda di rinnovo di

concessione con cambio di titolarità relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 4445 del 07/09/2021 dalla Responsabile del Servizio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, cambio di titolarità ammissibile in quanto lavori eseguiti per la medesima Società Autostrade per l'Italia Spa in appalto, in continuità l'uno con l'altro e analogo come tipologia di uso e caratteristiche;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 320 del 09/10/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) (nulla osta idraulico inviato con nota registrata al PG/2024/208071 del 18/11/2024);
 - Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna (valutazione di Incidenza trasmessa con nota conservata in atti al PG/2021/104445 del 05/07/2021);
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRECISATO che:

- la Società Amplia Infrastructures S.p.A. (c.f. 00481670586) risulta essere iscritta, in fase di aggiornamento nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Roma (cosiddetta "white list") fino al 21/06/2023, istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta con la

precisazione che l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo;

– che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 4445/2021, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 178,16 per l'occupazione ad uso strada;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di esprimere assenso favorevole alla restituzione da parte della Regione Emilia-Romagna del deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 4445/2021 in € 250,00 e versato dalla Società Divisione Cantieri Stradali s.r.l., in data 06/09/2021;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 04/09/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 28/11/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 264,85 comprensivo di:
 - € 14,85 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024;
 - € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Amplia Infrastructures S.p.A., c.f. 00481670586 - P.Iva 00904791001, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio

idrico del corso d'acqua Fiume Po, sita in località Maroncina, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al Foglio 31 parte del mappale 13 (mappale demaniale), per uso strada, codice pratica FE21T0025;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/03/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/12/2024 (PG/2024/219182 del 04/12/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 178,16 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 14,85 euro pari a una mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 04/09/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 28/11/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 264,85 comprensivo di:
 - € 14,85 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2024**;
 - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge e di inviarne copia tramite posta elettronica certificata alla Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti connessi alla restituzione del deposito cauzionale versato dalla Società Divisione Cantieri Stradali s.r.l.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare anche successivamente, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla Società Amplia Infrastructures S.p.A., c.f. 00481670586 - P.Iva 00904791001 (cod. pratica FE21T0025).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, sita in località Maroncina, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al Foglio 31 parte del mappale 13 (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso strada privata per una lunghezza di 280 m.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 178,16 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 marzo 2026**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0025;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPO.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO
E DAL SERVIZIO PARCHI**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e inviato con nota registrata al PG/2024/208071 del 18/11/2024:

“ARTICOLO 1) Oggetto della concessione

1. La concessione riguarda il transito per un tratto di circa 250 ml., sulla pista di servizio in sommità arginale relativa al “vecchio argine” del bacino di Maroncina. Il tratto di circa 250 metri suddetto è compreso tra la pista di servizio in sommità dell'argine nuovo e il ponte dell'autostrada, a valle di quest'ultimo. Nel medesimo tratto è presente una rampa che scende verso il piano campagna.

ARTICOLO 2) Prescrizioni tecniche

1. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della pista e della rampa, sono a carico della Ditta concessionaria, che dovrà garantire la sicurezza dei transiti. Le attività a carattere straordinario dovranno essere preventivamente comunicate allo scrivente Ufficio;

2. Le superfici erbose del piano in sommità arginale ed almeno un metro per la parte in scarpata del tratto arginale della pista in concessione e della rampa dovranno essere sempre tenute

accuratamente sfalciate dal concessionario.

3. Il tratto demaniale del vecchio argine, utilizzato per il transito non dovrà essere assolutamente modificato, né per la quota che per forma e consistenza.

4. Sono autorizzati al transito solo i mezzi della Società richiedente o dell'impresa esecutrice, che per dimensioni e peso non danneggino il rilevato arginale.

5. Lo strato di stabilizzato/frantumato di 10-15 cm (in materiale non riciclato) potrà essere posato solo in riporto e non in scavo, sia sul tratto del vecchio argine, sia sulla rampa che porta in golena oltre che sulla pista golenale a lato del sedime del viadotto A13, una volta ottenuta l'autorizzazione del proprietario del fondo.

6. Dovrà essere monitorato dalla società richiedente lo stato di efficienza del suddetto tratto di vecchio argine.

7. In caso si rilevino cedimenti o danneggiamenti del manufatto arginale citato a seguito dei transiti, i lavori di ripristino a Vs. carico dovranno essere tempestivi avvisando preventivamente lo scrivente Ufficio che darà le disposizioni tecniche necessarie.

8. A fine periodo si valuterà lo stato dei luoghi e contestualmente l'eventualità o meno della rimozione dello stabilizzato ed il relativo ripristino definitivo.

ARTICOLO 3) Divieti

1. Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche, dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali.

ARTICOLO 4) Eccezioni

1. L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalla concessione.

ARTICOLO 5) Transiti

1. Durante l'esercizio della presente Concessione, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O lo

svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica, di Piena e di manutenzione mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

2. Poiché la sommità dell'argine maestro, è in concessione alla Provincia di Ferrara ad uso pista ciclabile, spetta alla Ditta concessionaria acquisire l'eventuale autorizzazione.

3. E' ammessa la posa di idoneo cartello stradale per il divieto di accesso alla pista in concessione ai non autorizzati.

ARTICOLO 6) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Demanio Idrico.

2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.

3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui agli articoli 2 e 3), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta

concessionaria stessa.

ARTICOLO 7) Disposizioni finali

1. Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.

2. A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

4. Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

5. la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.

6. Sarà a carico di codesta Ditta l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria;

7. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio

A.I.P.O del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

8. Il presente Disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica."

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella valutazione di Incidenza trasmessa dal Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna con nota conservata in atti al PG/2021/104445 del 05/07/2021:

"è vietato tagliare piante con diametro maggiore di 30 cm".


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.